Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 febbraio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 22 FEBBRAIO 1955:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

(3878)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Cosenza.

(3881)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Perugia.

(3880)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1367**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tiziano, in frazione Stretti del comune di Eraclea (Venezia).

N. 1367. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 9 luglio 1951, integrato con postilla 18 maggio 1954, relativo alla erezione della parocchia di San Tiziano, in frazione Stretti del comune di Eraclea (Venezia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1368**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede nella frazione Ancignano del comune di Sandrigo (Vicenza).

N. 1368. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede nella frazione Ancignano del comune di Sandrigo (Vicenza) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1369**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Telve di Sopra (Trento).

N. 1369. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 novembre 1943, integrato con due postille rispettivamente in data 1° settembre 1953 e 23 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Telve di Sopra (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1370**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Ciseriis del comune di Tarcento (Udine).

N. 1370. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 settembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Ciseriis del comune di Tarcento (Udine) ed il beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. **1371**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli », con sede in Milano.

N. 1371. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata « Fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli », con sede in Milano, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il proprio decreto n. 01/8111, del 15 novembre 1954, con il quale il sig. Sciola dott. Massimo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, fu nominato presidente in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in ordine alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1955 nei magazzini generali delle concessioni speciali;

Considerato che in seguito al collocamento a riposo del predetto direttore occorre provvedere alla di lui sostituzione nel sopra citato incarico;

Decreta:

Il sig. Fenizia dott. Vittorio, vice direttore di prima classe delle Coltivazioni tabacchi è nominato presidente nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione del sig. Sciola dott. Massimo collocato a riposo.

Roma, addì 8 febbraio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

(792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia di un mutuo di L. 212.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(818)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(820)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como di un mutuo di L. 153.259.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(821)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 1.046.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(815)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 169.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(816)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lucca di un mutuo di L. 170.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(817)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia di un mutuo di L. 408.555.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(819)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia di un mutuo di L. 137.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(822)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Rieti di un mutuo di L. 117.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	637 —	145,72
» Firenze	624,80	637 —	145,50
» Genova	624,85	638 —	145,70
» Milano	624,87	635,25	145,71
» Napoli	624,60	637,80	145,55
» Palermo	624,85	635,61	145,70
» Roma	634,87	635,25	145,71
» Torino	624,75	643 —	145,70
» Trieste	624,80	—	145,70
» Venezia	624,74	639,25	145,65

Media dei titoli del 21 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,025
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91 —
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	635,25
1 franco svizzero	»	145,71

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 9 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Barbera Carmela di Natale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 5375.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1886 — Data: 11 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ranucci Carlo fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Radaelli Otello fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 6 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Castelli Paola Antonia fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 10 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Corvese Gaetano fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2830 — Data: 4 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Altieri Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 12, concernente rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1955, il numero del B. T. N. 5 % (1951) Serie 51ª - intestato a Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, ecc., deve leggersi 28 e non 18.

(810)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 31 gennaio 1955, concernente la modifica del regolamento del personale del Banco di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1955, n. 32, all'art. 122, comma 3°, riga 8, leggasi « *9 aprile 1928* » anzichè « 9 aprile 1921 ».

(809)

Nel decreto Ministeriale del 31 gennaio 1955, concernente la modifica dello statuto del Banco di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1955, n. 34, leggasi:

all'art. 18, 6ª riga, « amministrative *e* di gravami » anzichè « amministrative o di gravami »;

all'art. 19, punto 7), 5ª riga, « rapporto d'impiego *o* di lavoro » anzichè « rapporto d'impiego e di lavoro »;

all'art. 34, punto 11), 1ª riga, « *destinazione* » anzichè « destituzione »;

all'art. 38, 4ª riga, « *preposte* » anzichè « proposte ».

(808)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3.13105 del 15 febbraio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania;

Vista la nota del Prefetto di Catania con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Andrea Di Maria, trasferito ad altra sede nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Andrea Di Maria è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania il vice prefetto dottor Francesco Puglisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(762)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/12478 del 1° febbraio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania;

Vista la nota del Prefetto di Catania con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Andrea Di Maria, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Andrea Di Maria è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania il vice prefetto dott. Francesco Puglisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(763)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di segretario economo presso gli Istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e a un posto di segretario economo e censore di disciplina presso la Scuola d'arte di Padova (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta disposizioni sulla istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1936, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1936, registro 5, foglio 321, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1923, registro 3, foglio 16, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1924, registro 2, foglio 159, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1923, registro 4, foglio 172, che approva la pianta organica della Scuola d'arte di Padova;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2081, concernente il riordinamento della istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'unita autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami:

a) un concorso a un posto di segretario economo presso l'Istituto d'arte di Firenze (gruppo *B*, grado 11°).

b) un concorso a un posto di segretario economo presso l'Istituto d'arte di Napoli (gruppo *B*, grado 11°).

c) un concorso a un posto di segretario economo presso l'Istituto d'arte di Venezia (gruppo *B*, grado 11°).

d) un concorso a un posto di segretario economo e censore di disciplina presso la Scuola d'arte di Padova (gruppo *B*, grado 11).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto un diploma di maturità od abilitazione rilasciato da un Istituto medio di secondo grado o titolo equipollente.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare, o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera b) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito o della Marina o della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso, redatte in carta da bollo da lire 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, (Direzione generale antichità e belle arti - U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, e quindi il ritardo dell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il loro recapito;

2) la data e il luogo di nascita e gli eventuali requisiti che diano diritto al beneficio dell'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione non oltre i cinque giorni dall'invito che sarà loro rivolto i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito che sarà loro rivolto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato e i documenti comprovanti l'eventuale diritto al beneficio della elevazione del limite di età;

b) originale o copia notarile autentica legalizzata del titolo di studio;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200, legalizzato dal Procuratore della Repubblica;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

g) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in bollo da lire 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato, di esito di leva, in bollo da lire 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione, della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

h) stato di famiglia su carta da bollo da lire 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) il personale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di

servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza dilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da lire 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da lire 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati o invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità.

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da lire 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legge 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da lire 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da lire 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212,

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da lire 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da lire 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3 n. 3, lettere *a*) e *b*):

Le domande che pervengono dopo il termine fissato nel precedente art. 4 non saranno prese in considerazione.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

I documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. Qualora quelli presentati non siano ritenuti regolari, potrà essere concesso un termine non superiore a quindici giorni per la rettifica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media ed elementare deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato dal segretario di istituti universitari e d'istruzione

superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore. L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame, l'una scritta, l'altra orale, verteranno sull'applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione delle scuole d'arte.

Esse si svolgeranno a Roma.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà sen'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte nel giorno e nel luogo che sarà indicato con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato una votazione almeno di sette decimi.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776 e 24 luglio 1947, n. 800 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1955
Registro n. 8, *foglio n.* 80.

(770)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 21418 div. 3ª San. dell'8 agosto 1954, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Visto il decreto n. 340.3/11447 Serv. Amm. Div. IV del 28 ottobre 1954, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 21418 div. 3ª San. dell'8 agosto 1954, così come formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Martin Wedard dott. Alberto . . punti 139,50 su 200
2. Zoli dott. Mario . . . . . » 122,75 »
3. Trombi dott. Giovanni . . . » 121,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Livorno, addì 1º febbraio 1955

Il prefetto: MARFISA

(680)

PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 28787/3ª San. del 29 ottobre u. s., con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1950;

Visto il successivo proprio decreto n. 28787/3ª San. del 29 ottobre u. s., con il quale sono state dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra le seguenti candidate:

Trivellato Silvia, per Contarina (2ª condotta);
Lavezzo Argia, per Porto Tolle (Boccasette);
Talassi Giannina, per Bagnolo di Po (1ª condotta);
Onofri Augusta, per Canda;
Bravaglieri Giuseppina, per Badia;

Considerato che le ostetriche Trivellato Silvia, Lavezzo Argia, Talassi Giannina e Onofri Augusta hanno rinunciato alla nomina per le sedi a loro assegnate;

Considerato pure che le ostetriche Castaldin-Rizzato Gina e Fracaro Tulene, occupanti rispettivamente il 6º ed il 9º posto della graduatoria generale del concorso, hanno rinunciato alle sedi che a loro dovevano essere assegnate, data la rinuncia delle sopraindicate ostetriche;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare vincitrici per le condotte rimaste vacanti le ostetriche Caramore Romilda, Andreoli Caterina e Florina Biscuola, le quali occupano rispettivamente il 7º, l'8º ed il 10º posto della graduatoria generale del concorso di che trattasi;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna segnate:

1) Talassi Giannina: comune di Canda;
2) Bravaglieri Giuseppina: comune di Badia Polesine;
3) Caramore Romilda: comune di Contarina (2ª condotta);
4) Andreoli Caterina: comune di Bagnolo di Po (1ª condotta);
5) Biscuola Florina: comune di Porto Tolle (Boccasette).

I decreti prefettizi n. 28787/3ª San. del 17 dicembre 1954 e n. 33949 Div. 3ª San. del 31 dicembre 1954 sono revocati.

Rovigo, addì 28 gennaio 1955

Il prefetto: SABINO

(702)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.